



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 16/10/2019

Art.1
Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2
**Verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali
in sede di avvio attività economiche**

1. Il rilascio o il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica positiva della regolarità del pagamento dei tributi locali. Analoga verifica deve essere effettuata a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate.
2. Il soggetto che richiede il rilascio o il rinnovo di una licenza, autorizzazione o concessione, o invia una SCIA inerente l'avvio di una qualsiasi attività commerciale o produttiva deve allegare alla richiesta o alla SCIA una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante l'inesistenza a proprio carico di debiti per tributi locali certi, liquidi ed esigibili, maturati e scaduti. Detta dichiarazione consente, in presenza degli altri requisiti previste dalle vigenti norme, l'avvio dell'attività.

3. La dichiarazione di cui al comma precedente sarà tempestivamente trasmessa, a cura del Funzionario competente, al Servizio Tributi che dovrà verificarne la corrispondenza al vero entro 30 giorni dalla ricezione.
4. Il riscontro dell'esistenza di debiti per tributi locali, maturati e scaduti alla data di sottoscrizione della dichiarazione di regolarità, ferme restando le responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, determinerà la revoca del provvedimento di rilascio della licenza, autorizzazione, o atto equivalente. Nel caso di attività soggette a SCIA dovrà essere emesso un provvedimento di chiusura dell'attività.

Art.3
Permanenza in esercizio delle attività economiche
morose in ordine ai tributi locali

1. La permanenza in esercizio delle attività economiche non in regola con il pagamento dei tributi locali è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a. estinzione immediata, e comunque non oltre il termine di quindici giorni dalla formale contestazione dello stato di morosità, del debito tributario complessivo maturato e scaduto (per IMU, TASI, TARI/TARES/TARSU, TOSAP e/o imposta pubblicità) relativo all'anno in corso, comprensivo di sanzioni e interessi;
 - b. adesione ad un piano di rateizzazione per l'estinzione dell'intero debito tributario pregresso, secondo le modalità e i termini previsti dal vigente regolamento comunale delle entrate.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano unicamente ai debiti tributari maturati e scaduti, anche se non sia stata ancora avviata la procedura di riscossione coattiva. Dette disposizioni non riguardano gli eventuali debiti per i quali sia stata attivata una procedura di mediazione tributaria e/o sia pendente un contenzioso tributario, o che comunque, alla data della verifica, non risultino certi, liquidi ed esigibili.
3. In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'ufficio SUAP provvede a inviare all'ufficio competente alla

gestione dei tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria. Tale elenco dovrà essere aggiornato trimestralmente da parte dell'Ufficio SUAP e trasmesso agli uffici tributari dell'Ente.

4. L'ufficio competente alla gestione dei tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio SUAP.
5. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
6. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

<p>Art. 4 Disposizioni transitorie</p>
--

1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Funzionario responsabile delle attività produttive (SUAP) dovrà darne la massima diffusione, dandovi la massima evidenza sul sito istituzionale del Comune, inviandone copia alle associazioni di categoria e con ogni altra iniziativa che riterrà utile o opportuna.